

STATUTO

del Consorzio Tech4You

ALLEGATO A
AL N. 16414
DI REP.

Articolo 1 - Denominazione e forma giuridica

1. E' costituito, a norma degli articoli 2602 e 2612 del Codice Civile, un consorzio, senza fini di lucro, denominato "**Consorzio Tech4You**".

Articolo 2 - Sede Sociale, domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali

1. Il Consorzio ha sede a Rende (CS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

2. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi, anche secondarie, sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, sia in Italia che all'estero;

3. Il domicilio dei consorziati, per quel che concerne i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e, se istituiti dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione contabile, per quanto concerne i rapporti con il Consorzio, è quello comunicato per iscritto da questi al Consorzio. Il domicilio è comprensivo di in-

dirizzo e, se esistente, di indirizzo di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 3 - Durata

1. La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2052.

2. Il consorzio si scioglie, per il conseguimento dell'oggetto consortile, non prima di 5 anni dalla conclusione del progetto di cui allo scopo sociale al fine di garantire la stabilità dell'operazione di cui alla vigente regolamentazione di settore, o per l'impossibilità di conseguire l'oggetto consortile;

3. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il consorzio potrà essere prorogato con deliberazione assunta da tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi del fondo consortile.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. Il consorzio opera, senza scopo di lucro, per promuovere e rafforzare la collaborazione, anche grazie all'interazione e alle sinergie tra i Consorziati, tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle Regioni Calabria e Basilicata, con l'obiettivo di sostenere processi di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica agevolando il trasferimento tecno-

logico per sostenere la trasformazione digitale, aumentare la diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale e migliorare la resilienza del territorio.

2. In particolare, il consorzio ha a oggetto l'attuazione di un c.d. "Ecosistema dell'Innovazione", in qualità di "HUB", per come definito nell' Avviso pubblico n. 3277 del 30-12-2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) (Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, l'«Avviso»), a valere sul quale è stato ammesso a finanziamento dal MUR il progetto Tech4You (di seguito il "Progetto"). Pertanto, il Consorzio svolge l'attività di gestione dell'Ecosistema dell'Innovazione e di coordinamento tra i partecipanti allo stesso (c.d. "Spoke"): tra l'altro, attiva la procedura per la ricezione delle tranche di agevolazioni concesse in conformità al

Progetto e ne cura la trasmissione ai soggetti partecipanti, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.

3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio si occuperà di:

a) garantire il tempestivo avvio delle attività progettuali, concludere il Progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della cor-

ruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

d) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

e) garantire la piena attuazione del Programma di ricerca e innovazione dell'Ecosistema dell'Innovazione così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista, nel pieno rispetto di tutti i requisiti, limiti e regole imposti dal Progetto.

4. Il Consorzio non può essere trasformato in società con diverse finalità da quella consortile, costituisce organizzazione comune dei consorziati e opera nell'interesse degli stessi e nell'attuazione delle finalità di interesse pubblico previste dall'Avviso.

5. Avuto riguardo alle finalità del Consorzio, e particolarmente avuto riguardo al fatto che lo stesso utilizza fondi e risorse pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità

alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, considerando anche la normativa riguardante gli aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

6. Il Consorzio potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione dello scopo consortile, sia indirettamente che direttamente attinente allo stesso.

7. Il Consorzio non può distribuire utili ai consorziati, né direttamente né indirettamente.

8. Il Consorzio darà particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità e a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione formale o sostanziale, diretta o indiretta, nei confronti delle donne e delle minoranze culturali e religiose.

Articolo 5 - Consorziati fondatori e ammissione di nuovi consorziati

1. La quota di partecipazione sociale complessiva dei consorziati che siano Università ed enti pubblici di ricerca (EPR) vigilati dal MUR non può scendere al di sotto del 51% (cinquantuno per cento).

2. L'aumento del fondo consortile, da eseguirsi mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non consorziati (nel caso di mancato esercizio da

parte dei consorziati, in tutto o in parte, del diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione), è subordinata al gradimento dei consorziati Università statali ed EPR vigilati, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, previa istruttoria dell'Organo di Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante Socio dei requisiti soggettivi del richiedente, delle necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti di ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili e il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

3. Il soggetto che intende presentare domanda per conseguire la posizione di consorziato dovrà inoltre, a mezzo PEC, domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione del Consorzio che provvederà ad istruirla ai fini, sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità consortile.

4. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, dovrà

contenere:

a) l'indicazione della denominazione e della sede legale;

b) una relazione concernente l'attività svolta, la sua congruità e i suoi piani di sviluppo in relazione alle finalità del Progetto;

c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli obblighi deliberati dagli Organi sociali;

d) la specifica dei programmi e delle attività alle quali è potenzialmente interessato a partecipare;

e) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

5. Conclusa l'istruttoria, entro 30 (trenta) giorni Lavorativi (per tali intendendosi qualsiasi giorno di calendario, escluso il sabato e la domenica, in cui le banche operanti sulle piazze sia di Roma sia di Milano sono aperte al pubblico ed esercitano la loro normale attività) dalla ricezione, la domanda di ammissione è sottoposta dall'Organo di Amministrazione all'Assemblea dei consorziati che delibera secondo le maggioranze di cui all'art. 13, fermo restando il giudizio di gradimento di cui all'art. 7 comma 2, lett. a).

6. La deliberazione di ammissione è comunicata al richiedente dall'Amministratore Unico ovvero dal

Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, a mezzo PEC nella quale sarà indicata la data di ammissione; la sua efficacia è subordinata al previo versamento della quota di partecipazione al capitale sociale e all'adempimento degli eventuali obblighi deliberati dall'Assemblea dei Consorziati con motivazione analitica. Decorsi inutilmente 90 (novanta) giorni lavorativi dalla comunicazione di ammissione, la deliberazione di ammissione del nuovo consorziato decade.

7. Con l'ammissione del nuovo consorziato si procederà all'esecuzione dell'aumento del fondo consortile.

8. Il nuovo consorziato potrà essere chiamato a versare, oltre all'importo della quota di fondo consortile sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo, da approvarsi da parte dell'Assemblea in occasione della delibera di aumento di fondo consortile su proposta dell'Organo Amministrativo e che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

Articolo 6 - Fondo consortile e finanziamenti dei Consorziati

1. Il fondo consortile è fissato nella misura di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00), suddiviso in quote, in proporzione ai conferimenti avve-

nuti in sede di costituzione

2. Il fondo consortile può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La deliberazione deve essere assunta con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

3. E' consentito l'aumento del fondo consortile anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto. I Consorziati che non hanno consentito a tale decisione hanno il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi del successivo articolo 9 del presente Statuto e secondo le modalità di fissazione del prezzo indicate all'art. 7.

4. Nella delibera assembleare di aumento del fondo consortile deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione delle quote di nuova emissione da parte dei Consorziati; tale termine non può mai essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene comunicato ai Consorziati che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione è effettuata a cura dell'Organo di Amministrazione a tutti i Consorziati presso l'indirizzo

risultante dal Registro delle Imprese. La suddetta comunicazione può essere omessa se i Consorziati tutti dichiarano, contestualmente alla delibera assembleare di aumento del fondo consortile, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine di esercizio del relativo diritto di opzione; in questo caso il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione decorre dalla data della delibera assembleare di aumento. I Consorziati che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, godono di prelazione sulla sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate. Se l'aumento del fondo consortile non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai consorziati, è possibile collocare la parte non sottoscritta presso terzi a meno che la delibera assembleare lo escluda.

5. Per le obbligazioni assunte risponde soltanto il Consorzio con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Consorziati e/o per conto degli stessi.

6. Il Consorzio può acquisire dai Consorziati versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso anche in proporzioni diverse rispetto alla partecipazione dei Consorziati

al fondo consortile, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la modalità di concessione di tali finanziamenti da parte dei Consorziati è libera.

Articolo 7 - Diritti dei Consorziati, Trasferimento delle partecipazioni

1. I diritti sociali spettano ai consorziati in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

2. In aggiunta ai diritti sociali spettanti ai consorziati in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al fondo consortile e ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:

a) ai consorziati Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi della Basilicata (Università statali) sono riconosciuti, i seguenti diritti particolari, fino a quando deterranno la partecipazione nel Consorzio:

- il diritto d'esercitare il giudizio di gradimento e, pertanto, quale condizione necessaria, sia nell'ipotesi di aumento del fondo consortile riservato a terzi (di cui all'art. 5 comma 3 del presente Statuto) che nel caso di trasferimento delle quote,

come meglio specificato nei commi 5 e seguenti del presente articolo, e i diritti particolari indicati all'articolo 15;

- il diritto di nominare 1 componente ciascuno da UNICAL UNIBAS, UNICZ, UNIRC, quali componente del Consiglio di amministrazione qualora la gestione del Consorzio sia affidata al tale organo,

- qualora la gestione del Consorzio venga affidata a un Consiglio di amministrazione, la Presidenza e la legale rappresentanza spetta di diritto al componente nominato dal consorziato Università della Calabria quale diritto particolare spettante al consorziato che riveste la qualifica di Proponente del Progetto;

b) alla Regione Calabria e Regione Basilicata (Enti Territoriali), se consorziati, sono riconosciuti i seguenti diritti particolari fino a quando deterranno la partecipazione nel Consorzio;

- il diritto di essere esonerati dall'obbligo di versare contributi a qualunque titolo in denaro diversi dai conferimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lett. a)

c) ai soggetti privati, se consorziati, sono riconosciuti i seguenti diritti particolari, fino a quando deterranno la partecipazione nel Consorzio:

- il diritto di veto sulle seguenti operazioni:

a) acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;

b) iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali, nonché il rilascio di garanzie;

c) assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari;

d) acquisto e la cessione di partecipazioni sociali;

e) cessione, conferimento e affitto di azienda o di rami di azienda;

- diritti particolari indicati all'articolo 15.

3. I diritti particolari di cui al comma precedente del presente articolo sono attribuiti ai consorziati per la durata della partecipazione nel Consorzio e, quindi, non sono trasmissibili ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.

4. I diritti particolari possono essere modificati tramite deliberazione dell'Assemblea dei consorziati da assumere con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente Statuto e purché consti il consenso dei consorziati titolari dei diritti particolari oggetto di modifica.

5. I consorziati non possono trasferire le partecipazioni per un periodo pari almeno alla intera durata del Progetto intendendosi per "Trasferimento" gli atti indicati al successivo comma 7.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma, ciascun Consorziato può trasferire la propria partecipazione a terzi salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo 7, commi 2 e 7 ss.

7. Nell'ipotesi di Trasferimento (per tale intendendosi ogni atto, fatto, azione e/o ogni operazione o serie di operazioni inter vivos avente a oggetto o quale effetto la cessione a terzi di una partecipazione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, ad esempio a titolo di vendita (ivi inclusa la vendita giudiziale o forzata), permuta, donazione, datio in solutum, cessione dei beni ai creditori, conferimento (anche di azienda o di ramo d'azienda), fusione, scissione, cessione della nuda proprietà), in tutto o in parte, di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo 7, l'acquirente, non sarà legittimato all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione e tale Trasferimento non sarà efficace verso il Consorzio.

8. È in ogni caso vietata la costituzione di usufrutto o pegno delle partecipazioni, in tutto o in parte, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altri vincoli, senza aver ottenuto il preventivo gradimento dell'Organo di Amministrazione. Il gradimen-

to può essere negato solo quando sussistono giustificate ragioni e deve essere motivato.

9. Il consorziato che intenda effettuare un Trasferimento a terzi avente a oggetto, in tutto o in parte, la propria partecipazione (il "consorziato Trasferente") dovrà darne comunicazione scritta (la "Comunicazione") agli altri consorziati (i "consorziati Oblati") mediante PEC indirizzata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e inviata in copia al Consorzio.

10. La Comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le ulteriori informazioni necessarie per la sua piena identificazione (ivi incluse, le generalità del titolare effettivo), nonché specificare le condizioni alle quali si prevede di effettuare il Trasferimento, ivi inclusi il prezzo di acquisto proposto, le modalità di pagamento e le eventuali dichiarazioni e garanzie da rilasciare in favore del cessionario. In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, il consorziato Trasferente dovrà indicare nella Comunicazione il prezzo al quale i consorziati Oblati potranno acquistare la partecipazione in esercizio del proprio diritto di prelazione.

11. Ciascun consorziato Oblato potrà esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione cui la Comunicazione si riferisce facendo pervenire al consorziato Trasferente e al Consorzio la dichiarazione di esercizio della prelazione (la "Dichiarazione") mediante PEC inviata entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione. Qualora più consorziati Oblati esercitino il diritto di prelazione, ciascuno dei consorziati che abbia esercitato il diritto di prelazione acquisterà una porzione della partecipazione oggetto di Trasferimento pari alla percentuale che la partecipazione nel Consorzio di tale consorzio rappresenta rispetto alla porzione di fondo consortile complessivamente di proprietà di tutti i consorziati Oblati che abbiano esercitato il diritto di prelazione con diritto di accrescimento, sempre proporzionale, sulle partecipazioni del consorziato Trasferente oggetto della Comunicazione che siano rimaste non prelazionate.

12. In tutti i casi in cui la natura del negozio di Trasferimento non preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro, nella Dichiarazione ciascuno dei consorziati Oblati potrà dichiarare di contestare la congruità del valore indicato

dal consorziato Trasferente nella Comunicazione. In tal caso, e qualora il consorziato Trasferente e i consorziati Oblati non riescano a raggiungere un accordo sul corrispettivo, i consorziati Oblati che abbiano contestato il valore della partecipazione indicato nella Comunicazione e il consorziato Trasferente nomineranno entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Dichiarazione, di comune accordo, un arbitratore (l' "Arbitratore"), che procederà alla determinazione del giusto valore della partecipazione. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'Arbitratore, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza su istanza della parte più diligente.

13. Nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale del Consorzio, del valore dei beni materiali e immateriali da esso posseduti alla data della Comunicazione, nonché del corrispettivo o valore delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove questi appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che deve essere tenuta in considerazione ai fini della corretta determinazione del prezzo, della partecipazione offerta. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

L'Arbitro provvederà alla determinazione con decisione scritta entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico, dandone comunicazione scritta al consorziato Trasferente, ai consorziati Oblati e al Consorzio. L'Arbitro avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi, informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico. Le spese dell'arbitraggio saranno a carico per il 50% (cinquanta per cento) del consorziato Trasferente e per il 50% (cinquanta per cento) dei consorziati Oblati che abbiano contestato il valore della partecipazione indicato nella Comunicazione. La determinazione dell'Arbitro sarà definitiva e vincolante per tutti i consorziati.

14. Il Trasferimento della partecipazione ai consorziati Oblati che abbiano esercitato la prelazione avverrà al seguente prezzo:

a) nel caso in cui il negozio di Trasferimento preveda un corrispettivo in denaro, al prezzo indicato dal consorziato Trasferente nella Comunicazione; oppure

b) nel caso in cui il negozio di Trasferimento non

preveda un corrispettivo o preveda un corrispettivo diverso dal denaro:

(i) al valore indicato dal consorziato Trasferente nella Comunicazione, nel caso di mancata contestazione dello stesso nella Dichiarazione; oppure

(ii) nel caso in cui sia stato contestato il valore indicato dal consorziato Trasferente ai sensi del comma 9, al valore stabilito dall'Arbitratore.

15. Il Trasferimento della partecipazione oggetto del diritto di prelazione e il pagamento del relativo prezzo/valore dovranno essere effettuati entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo al ricevimento della Dichiarazione da parte del consorziato Trasferente, ovvero, nel caso di ricorso all'Arbitratore, entro il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitratore di cui al comma 10 che precede, salvo diversi accordi di tutti i consorziati resi noti al Consorzio.

16. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei consorziati Oblati nel termine di cui al precedente comma 8, ciascun consorziato titolare di diritti particolari ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a), ha il diritto di esprimere nei confronti del consorziato Trasferente

il proprio gradimento al terzo acquirente indicato nella Comunicazione. La decisione in merito alla concessione del gradimento dovrà essere comunicata per iscritto mediante PEC, al consorziato Trasferente nonché agli altri consorziati e al Consorzio entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente comma 8. L'assenza di comunicazione da parte del consorziato titolare del diritto di gradimento nel termine sopra indicato equivarrà al gradimento. Nel caso di diniego del gradimento il consorziato Trasferente ha diritto di recedere, purché per la sua intera partecipazione, dal Consorzio ai sensi degli articoli 9 e 11 del presente Statuto.

17. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più dei consorziati Oblati nel termine di cui al precedente comma 8 e qualora i consorziati titolari del diritto di gradimento abbiano espresso il proprio gradimento ai sensi del presente comma 13, il consorziato Trasferente potrà liberamente effettuare il Trasferimento della partecipazione al terzo acquirente nei termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione, entro i successivi 90 (novanta) Giorni Lavorativi. In difetto, il consorziato Trasferente sarà nuovamente tenuto ad

avviare la procedura di cui ai precedenti paragrafi al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione e del gradimento.

18. Le disposizioni del presente Statuto in materia di diritto di prelazione e di gradimento, di cui al presente articolo 7, nonché le limitazioni al trasferimento dei diritti particolari dei consorziati di cui al presente articolo 7, non si applicano ai Trasferimenti da effettuarsi da parte di un consorziato a favore di un cessionario che sia, direttamente controllato da, controlli ovvero sia sottoposto a comune controllo con il consorziato cedente nelle forme stabilite dall'articolo 2359, comma 1, n. 1 c.c. ("Trasferimenti Consentiti"). In ogni caso, i consorziati che effettuino tali Trasferimenti Consentiti dovranno informare preventivamente gli altri consorziati (i "consorziati Non Trasferenti") e il Consorzio, mediante PEC, indirizzata al domicilio/PEC risultante dal Registro delle Imprese, dell'intenzione di trasferire le proprie Partecipazioni, fornendo ogni più ampia e puntuale informazione circa il prospettato Trasferimento Consentito ed il cessionario. Il Trasferimento Consentito dovrà prevedere la clausola in forza della quale il consorziato cedente, nel caso in cui venga meno il

rapporto di controllo come sopra individuato avrà l'obbligo di riacquistare la partecipazione entro 8 (otto) Giorni Lavorativi dal venir meno del rapporto di controllo. In ogni caso, qualora il consorziato cedente si renda inadempiente all'obbligazione di riacquisto entro il predetto termine, ciascun altro consorziato Non Trasferente avrà il diritto al riscatto, in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta (ed eventualmente in proporzione alle partecipazioni su cui non sia stato esercitato il riscatto dagli altri consorziati Non Trasferenti), della partecipazione trasferita al cessionario. In tale ipotesi, il valore della partecipazione, oggetto del riscatto, sarà determinato, ai sensi dell'articolo 2473 c.c.. Tale diritto del consorziato Non Trasferente dovrà essere esercitato, mediante PEC da inviarsi al consorziato cedente, al cessionario e, in copia, al Consorzio, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla sopravvenuta conoscenza del mancato riacquisto, salvo qualsiasi ulteriore rimedio previsto dal presente Statuto nonché dalla legge, ed il trasferimento delle partecipazioni dovrà avvenire entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione di esercizio del diritto.

Articolo 8 - Obblighi dei Consorziati

1. I Consorziati sono obbligati:

a) al conferimento della quota di partecipazione al fondo consortile nella misura stabilita nell'atto costitutivo o all'atto della sottoscrizione dell'aumento del fondo;

b) a contribuire ai costi di funzionamento del Consorzio deliberati dall'Assemblea dei consorziati in base ai piani annuali e triennali di attività, fatto salvo l'esonero previsto per gli Enti Territoriali ai sensi del precedente art. 7 comma 2 lettera d);

c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni (se adottati) e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi del Consorzio;

d) a comunicare all'Organo di Amministrazione le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.

2. Ciascun consorziato, sulla base di appositi accordi e nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, si obbliga a mettere a disposizione del Consorzio le risorse necessarie per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

3. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora pari al doppio del tasso legale, comunque nei limiti di legge, ferma restando l'applicazione

dell'articolo 2466 c.c.

4. I consorziati non saranno gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura. Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli, agendo questi sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio. Di tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio lo stesso risponderà con il proprio patrimonio. Nessun impegno o rapporto deriverà ai singoli consorziati verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell'attività espletata dal Consorzio stesso.

Articolo 9 - Recesso

1. I consorziati non potranno recedere prima della conclusione del Progetto, includendo eventuali proroghe, al di fuori delle ipotesi inderogabili di recesso previste dalla legge.

2. Il consorziato che intende recedere dal Consorzio dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico ovvero, se presente, al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, tramite PEC entro

180 (centottanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei consorziati. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei consorziati, il recesso deve essere esercitato entro 180 (centottanta) giorni dal momento della conoscenza da parte del consorziato del verificarsi della causa di recesso. L'Organo di Amministrazione è tenuto a comunicare ai consorziati i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del consorziato. In ogni caso il consorziato recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio o anteriormente alla data in cui il recesso è comunicato allo stesso.

3. Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del consorziato recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede del Consorzio

ed ha effetto per quanto riguarda il rapporto consortile alla medesima data con tutte le relative conseguenze.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, il Consorzio revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento del Consorzio ovvero se è posto nel nulla il fatto che ha legittimato l'esercizio del recesso.

Articolo 10 - Esclusione del Consorziato

1. L'esclusione del consorziato è deliberata, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dall'Assemblea dei consorziati, costituita con la maggioranza dei consorziati restanti e la deliberazione è valida con il voto di almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto, nei seguenti casi considerati giusta causa:

a) qualora lo stesso non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi del Consorzio;

b) qualora lo stesso compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;

c) qualora lo stesso non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio, in particolare nella realizzazione e cofinanziamento di particolari attività e nel versamento dei contributi sottoscritti;

d) qualora lo stesso sia assoggettato ad una qualsivoglia procedura concorsuale o fallimentare, ovvero sia posto in liquidazione.

2. Il consorziato non ha diritto al voto nell'Assemblea dei consorziati che delibera sulla sua esclusione.

3. La deliberazione di esclusione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al consorziato, tramite PEC, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per le eventuali deduzioni a discarico, che dovranno essere consegnate in forma scritta all'Organo di Amministrazione nell'adunanza convocata per la deliberazione di esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al consorziato escluso, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, ed è efficace a far data dalla notificazione. L'escluso conserva l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio e/o

di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo, nonché all'eventuale risarcimento del danno.

4. È fatta salva ogni ulteriore azione del Consorzio nei confronti del Socio inadempiente.

Articolo 11 - Conseguenze del recesso o dell'esclusione di Consorziati

1. In caso di recesso o di esclusione del consorziato, ad esso spetta solo il rimborso del valore della quota nel computo del valore della partecipazione ai fini della liquidazione del consorzio recedente o escluso non possono essere incluse eventuali riserve patrimoniali disponibili, in considerazione dello scopo consortile del Consorzio e dell'assenza di scopo di lucro soggettivo. In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Cosenza, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Articolo 12 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale se istituito;
- il Revisore Unico se istituito.

Articolo 13 - Decisioni dei Consorziati - Assemblea

dei Consorziati

1. Tutte le decisioni dei consorziati sono assunte con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati, che rappresenta l'universalità dei consorziati. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Possono intervenire in Assemblea i consorziati che hanno diritto di voto e che risultano iscritti come tali presso il Registro delle Imprese. Il consorziato con diritto di intervento all'Assemblea dei consorziati può farsi rappresentare, anche da un non consorziato, mediante delega scritta da conservare fra i documenti del Consorzio; la delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio, né può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

3. Ogni consorziato esprime il voto in proporzione alla propria quota di fondo consortile.

4. L'Assemblea dei consorziati può essere convocata anche fuori della sede purché nell'ambito del territorio nazionale.

5. L'Assemblea dei consorziati deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno dall'Organo Amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico ovvero

del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale per la revisione del piano triennale di attività e per l'approvazione del bilancio di previsione proposti dall'Organo di Amministrazione;

b) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

6. L'Assemblea dei consorziati può essere, altresì, convocata su iniziativa dell'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno un quinto del fondo consortile.

7. L'Assemblea dei consorziati è convocata in ogni caso dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito ai consorziati con PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, e dovrà recare l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione

può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei consorziati si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'Organo di Amministrazione e, ove nominato, del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

8. L'Assemblea dei consorziati è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea dei consorziati è presieduta da persona designata dalla maggioranza dei consorziati intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario; svolge funzioni di segretario il Segretario dell'Organo di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la persona, anche non consorziato, nominata dall'Assemblea dei consorziati a maggioranza dei consorziati intervenuti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea dei consorziati è redatto da un notaio.

9. Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo

svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

10. Le riunioni dell'Assemblea dei consorziati si possono tenere per audio o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea dei consorziati di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea e/o contestuale degli argomenti all'ordine del giorno;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati - a cura del Consorzio - nei quali gli intervenienti possono affluire o le altre modalità di collegamento.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea dei con-

consorzio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione ed il segretario.

In caso di Assemblea dei consorziati con intervenuti dislocati in più luoghi video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'Assemblea dei consorziati può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11. Delle riunioni dell'Assemblea dei consorziati deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dovrà essere trascritto sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente e dal segretario.

12. L'Assemblea dei consorziati è costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 del fondo consortile.

13. L'Assemblea delibera sulle materie riservate al-

la competenza dei consorziati dalla legge e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti consorziati che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno 1/5 (un quinto) del fondo consortile sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, nonché sulle materie seguenti:

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio, il piano annuale/triennale e il bilancio di previsione;

b) la destinazione degli eventuali utili di esercizio, che dovranno essere integralmente destinati alla costituzione di apposita riserva; i consorziati non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio, né direttamente né indirettamente;

c) la scelta se affidare la gestione del Consorzio ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui all'articolo 14 del presente Statuto;

d) la nomina, la revoca e la determinazione degli eventuali compensi annui dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, e dei sindaci fermo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 in tema di diritti particolari dei consorziati;

e) ove previsto, il conferimento dell'incarico della revisione legale e la determinazione del relativo

compenso;

f) la proroga della durata del Consorzio;

g) l'eventuale contribuzione alle spese consortili da parte dei consorziati secondo quanto previsto all'articolo 8;

h) lo scioglimento del Consorzio e la nomina del liquidatore o dei liquidatori;

i) l'approvazione, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dei piani di attività, annuali e triennali, nonché del bilancio di previsione;

j) le modifiche allo Statuto.

14. Ciascuna amministrazione pubblica consorziata, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale, in quanto e fintantochè il consorzio sia soggetta a controllo pubblico.

Articolo 14 - Organo di Amministrazione

1. La gestione del Consorzio è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione; nel caso di Amministratore Unico, lo stesso sarà scelto di comune accordo tra i soggetti di cui all'art.7, comma 2, ovvero, nel caso di Consiglio di Amministrazione, questo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri nominati

dall'assemblea dei consorziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2 e fatto salva la nomina diretta fino a due membri riservata ad Organi dello Stato e/o ad altre Pubbliche Amministrazioni diversi dai consorziati nel caso in cui sia richiesta da specifiche disposizioni normative.

2. I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei consorziati convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

4. Qualora la gestione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione lo stesso potrà deliberare l'attribuzione di specifiche deleghe ad ognuno dei componenti fatte salve le prerogative del Presidente.

5. I diritti particolari di nomina degli amministratori di cui al comma precedente devono essere esercitati per il primo mandato in sede di costituzione del Consorzio e per i successivi mandati mediante

comunicazione per iscritto al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione in carica. Qualora i consorziati titolari di diritti particolari di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, non esercitino tale diritto entro i termini indicati nel presente comma, gli amministratori saranno nominati dall'Assemblea dei consorziati che delibera secondo la maggioranza di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Contestualmente alla nomina, i consorziati depositano altresì: i) un curriculum vitae del Consigliere nominato, ii) la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'articolo 2382 c.c. e di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Amministratore.

Gli amministratori nominati devono comunicare al Consorzio l'eventuale perdita dei citati requisiti, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

6. Qualora un consorziato titolare di diritti particolari intenda revocare uno o più degli amministra-

tori di sua nomina, verrà tempestivamente convocata un'Assemblea dei consorziati per deliberare in merito e gli altri consorziati presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda al riguardo.

7. Se per qualsiasi causa viene a mancare uno o più degli amministratori in carica, il consorziato che ha nominato l'amministratore cessato dalla carica ha diritto di nominare il suo sostituto, che rimarrà in carica per il tempo residuo e cesserà dalla carica insieme a coloro in carica all'atto della nomina. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e si provvederà a ricostituire l'intero Organo nelle modalità previste dal presente articolo. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al capoverso precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di Amministrazione è stato ricostituito.

8. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che lo convoca quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1 (uno) amministratore. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel

giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, anche certificata; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità al Collegio Sindacale. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collega-

ti in videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

9. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In deroga a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'esercizio dei poteri di cui al successivo comma 14 del presente articolo con la maggioranza ivi stabilita.

10. Le decisioni dell'Organo di Amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dal Consorzio.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono accertati conformi con apposita dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

11. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale. Ad esso spetta di deliberare, a maggioranza, su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi, fermo quanto previ-

sto dall'articolo 13, comma 13 del presente Statuto.

12. L'Organo di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati:

a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio, il bilancio preventivo e il piano delle attività annuale da realizzare nell'anno successivo nonché il piano triennale, accompagnati da un prospetto di previsione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire;

b) ogni anno, entro le scadenze previste dal presente Statuto, il bilancio d'esercizio ed una relazione tecnico-scientifica dei risultati conseguiti;

c) l'ammissione o l'esclusione dei consorziati;

d) eventuali modifiche al presente Statuto.

13. I documenti relativi ai punti a) e b) devono essere accompagnati, ove nominato, dalla relazione dell'Organo di Controllo e saranno trasmessi ai consorziati in tempo utile per l'esame, prima dell'approvazione dell'Assemblea dei consorziati.

14. I seguenti poteri sono da esercitarsi dall'Organo di Amministrazione e non sono delegabili:

a) deliberare le convenzioni, i contratti ed in generale tutti gli atti che comportano spese per il

Consortio eccedenti quelle previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei consorziati o che, nei limiti del bilancio preventivo, richiedano uno spostamento di risorse tra diverse destinazioni di spesa quando riguardano attività individuate come critiche nel Piano Annuale;

b) deliberare l'eventuale assunzione di un Direttore Generale stabilendone il relativo trattamento economico a norma di legge;

c) deliberare l'eventuale assunzione del programme research manager stabilendone il relativo trattamento economico;

d) deliberare l'istituzione di ulteriori sedi, anche secondarie, sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, sia in Italia che all'estero o il trasferimento della sede principale in Comune diverso da quello indicato all'articolo 1, e comunque nei limiti territoriali nazionali.

15. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti, escluso il destinatario della delega, può sempre avocare a sé i poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di

Amministrazione può altresì o in alternativa nominare, all'unanimità, un Direttore Generale definendo il contenuto e i limiti dei relativi poteri, nonché le relative modalità di esercizio. Rientra nei poteri dell'amministratore con deleghe, nei limiti delle competenze ad esso attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza del Consorzio per singoli atti o categorie di atti a dipendenti del Consorzio ed anche a terzi. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, al Collegio Sindacale almeno ogni 3 (tre) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate. Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Articolo 15 - Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

1. Quando il Consorzio è affidato a un Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato dall'Università della Calabria in quanto capofila del progetto e il Vice Presidente è scelto dal CdA tra i consiglieri nominati dalle Università non titolari del diritto particolare correlato alla Presidenza, a rotazione annuale. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario tra i propri componenti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio, anche processuale, e ha la facoltà di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

3. Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto, il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;

b) presenta all'Assemblea dei consorziati il piano annuale e triennale delle attività ed il Bilancio preventivo e d'esercizio;

c) sovrintende alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati e del Consiglio di Amministrazione;

d) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite

agli amministratori;

e) esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea;

f) può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. In caso di assenza, inerzia o impedimento del Presidente le sue funzioni, responsabilità e poteri, ad eccezione di quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione, sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 16 - Collegio Sindacale

L'Assemblea dei consorziati può nominare, un Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, designati dalle Università, fatto salva la nomina diretta di un membro riservata ad Enti e/o Organi diversi dai consorziati nel caso in cui sia richiesta da specifiche disposizioni.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'assemblea elegge tra i sindaci effettivi il Presidente del Collegio sindacale.

L'assemblea, nel nominare i Sindaci determina i compensi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a mezzo video-conferenza, in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Controllo contabile

La revisione legale dei conti, ove prevista, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

E' in facoltà del Consorzio prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale (se costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Economia e Finanza).

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea.

Articolo 18 - Consiglio Scientifico

1. Il Consorzio può istituire un Consiglio Scientifico con funzioni consultive, composto da un numero massimo di 7 componenti comprendenti eminenti personalità italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse del Consorzio.

2. I membri del Consiglio Scientifico sono proposti dal CDA e nominati dall'Assemblea dei consorziati.

3. Il funzionamento del Consiglio Scientifico è regolato da un apposito Regolamento che sarà, ove previsto redatto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio Scientifico svolge, a supporto del Consiglio di Amministrazione, una funzione consultiva su temi per i quali sono espressamente richiesti pareri.

5. Il Consiglio scientifico, ove istituito può:

- supportare il CDA nella predisposizione di programmi di attività del Consorzio;

- proporre iniziative culturali, di ricerca e di formazione, la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

- svolgere, su richiesta del CDA, attività di consulenza sui programmi del Consorzio, fornendo appositi pareri;

6. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni e può essere riconfermato. L'incarico dei componenti può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del CDA.

7. Ai componenti del Consiglio Scientifico non

spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, a esclusione degli eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico.

Articolo 19 - Rimborso spese e compensi dei componenti degli organi sociali e divieto di istituzione di organi diversi da quelli sociali

1. Sono a carico del Consorzio i compensi, i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio dai componenti degli Organi sociali.

2. Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea dei consorziati all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

È fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi consortili, nonchè di istituire organi diversi da

quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.20 (Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;

b) dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione;

c) al Direttore generale spetta altresì l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) effettua le operazioni correnti amministrative,

civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

e) cura, inoltre, la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dalla legge;

f) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, con funzioni consultive e provvede, inoltre, alla verbalizzazione delle sedute di tali organi;

g) firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

5. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 21 - Esercizio sociale e Bilancio

1. Anche se il consorzio deve rispettare i termini di cui all'art. 2615-bis (entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio) in luogo della situazione patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione potrà redigere il bilancio completo di Stato Patrimoniale Conto Economico e Nota Integrativa secondo gli schemi a cui sono obbligate le Società per Azioni; tale

modalità sarà adottata obbligatoriamente almeno per tutta la durata del progetto.

Articolo 22 - Obblighi di riservatezza

1. I Consorziati possono svolgere autonomamente tutte le attività relative all'oggetto del Consorzio di cui all'articolo 4 del presente Statuto, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e dagli impegni tra loro e verso terzi derivanti da eventuali contratti di finanziamento di fonte nazionale ed europea.

2. Il Consorzio e i consorziati hanno l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni, qualificate espressamente e per iscritto come riservate, riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo tra loro o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie ed informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di recesso dal Consorzio.

3. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di consorziato non determina il venir meno in capo al soggetto degli obblighi di riservatezza di cui al

presente articolo, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'evento che ha determinato la perdita della predetta qualità e sempre che le informazioni qualificate come riservate non siano divenute pubbliche per cause non imputabili ai consorziati o ai soggetti che non posseggano più detta qualità.

Articolo 23 - Cause di scioglimento

1. Lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Articolo 24 - Liquidazione del Consorzio

1. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea dei consorziati nomina uno o più Liquidatori. Soddisfatti i creditori, i Liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio rimborsando ai consorziati il valore nominale delle rispettive partecipazioni e devolvendo il residuo a enti del terzo settore che perseguono finalità di utilità sociale.

2. Le quote del patrimonio ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili da ciascun consorziato solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i propri rapporti di debito verso il Consorzio e verso gli organismi pubblici nazionali e sovranazionali finanziatori.

3. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun consorziato alcun onere di assorbimento

dell'eventuale personale dipendente del Consorzio.

Articolo 25 - Personale e Strutture dei consorziati

1. Ai fini istituzionali il Consorzio potrà avvalersi del personale e delle strutture ed infrastrutture di servizio e di ricerca dei consorziati, nelle forme previste dalla legge.

2. Nell'ambito di progetti a titolarità del Consorzio, nei confronti del personale dei consorziati messo a disposizione presso le strutture sia del consorziato che del Consorzio, saranno adottate le stesse modalità di rendicontazione previste per il proprio personale benché detta documentazione non sia rilasciata dal Consorzio, ma dal consorziato.

3. Ai consorziati che mettono a disposizione proprio personale, in base alla loro natura giuridica, potrà essere riconosciuto o il rimborso del costo reale o del costo standard, e lo stesso potrà essere utilmente rendicontato nell'ambito di progetti a titolarità del Consorzio. L'impegno del personale verrà definito nel quadro di un piano di lavoro approvato formalmente dall'Organo Amministrativo del Consorzio e formalizzato con un apposito accordo fra questo ed il consorziato nell'ambito del quale saranno definiti, in relazione allo strumento finanziario di riferimento, le attività, i risultati attesi, la stima

dell'impegno, l'accettazione delle regole di rendicontazione fissate dall'Ente finanziatore. Resta inteso che i risultati ottenuti e la documentazione tecnica ed amministrativa ai fini rendicontativi, saranno nella piena disponibilità del Consorzio.

4. Il Consorzio nel caso in cui utilizzi attrezzature ed infrastrutture dei consorziati strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali incluse le progettualità a titolarità del Consorzio, seguirà ai fini rendicontativi, le stesse modalità di rendicontazione previste per le attrezzature acquistate dal Consorzio, benché detta documentazione non sia rilasciata dalla Consorzio ma dal consorziato. I dettagli delle modalità rendicontative saranno definite di volta in volta sulla base delle progettualità di riferimento

Articolo 26 - Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il Consorzio sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Cosenza - Sezione specializzata in materia di impresa.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni c.c. e

le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

F.ti: Maurizio Muzzupappa - Mariateresa Russo - Donatella Paolino - Carmelo Gallo - Andrea Di Donna
Maurizio Napolitano - Maria Luisa Campise - Patrizia Falabella - Maria Gisonna notaio col sigillo.